

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 934

**Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.**

L'Assessore al Welfare Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- l'art.19 dei D.Lgs.142 del 18.8.2015 prevede che, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori stranieri non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti;
- la norma prevede che le strutture di prima accoglienza siano attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali, e che, con decreto del Ministro dell'interno, siano fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore;
- con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai assunto connotati di persistenza strutturale, il Ministero dell'Interno ha posto in essere interventi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; tali interventi si inseriscono in un sistema di accoglienza articolato su due livelli: la prima e la seconda accoglienza;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, sono stati emanati i seguenti avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, ' Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" e "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)";
- l'avviso "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" prevede l'erogazione in strutture, di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza temporanea dei MSNA, con l'attivazione di 1.000 posti giornalieri complessivi distribuiti sul territorio nazionale;
- in ciascun progetto dovrà essere garantita l'accoglienza giornaliera di 50 MSNA per un periodo non superiore a 60 giorni per singolo MSNA e l'erogazione di circa 47.350 giornate di accoglienza complessiva nel periodo 23.8.2016 - 27.3.2019;
- l'avviso indica il contenuto delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture di accoglienza, e le figure professionali richieste;
- per accedere al finanziamento previsto dal suddetto avviso, le domande devono essere presentate entro il 30.6.2016 ed essere corredate dal provvedimento di autorizzazione della struttura individuata dalla proposta progettuale;
- l'avviso "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" prevede che anche le strutture di seconda accoglienza dei MSNA siano regolarmente autorizzate;
- in data 55.2016, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha peraltro approvato le linee di indirizzo ed i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- la L.R. n. 19/2006 dispone che sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture ed i servizi socio assistenziali rivolti a minori, per interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia (art. 40), e che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati (art.49);

- il R.R. n. 4/2007, attuativo della L.R. 19/2006, non prevede tuttavia strutture di prima accoglienza per MSNA aventi le caratteristiche previste dall'avviso pubblicato dal Ministero dell'Interno, né strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni aventi i requisiti indicati nelle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- in base all'art.44 del R.R. n. 4/2007, la Regione, riconoscendo la necessità di favorire sperimentazioni e soluzioni innovative nella organizzazione e nella progettazione di strutture e servizi che tengano conto delle evoluzioni normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione, procede, mediante deliberazioni di Giunta Regionale e previa intesa con i comuni, alla definizione di altre strutture e servizi e alla individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per le autorizzazioni;
- nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA, così come previsto dall'art.19 del Digs.142 del 18.8.2015, si rende necessario prendere atto che, in relazione all'avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)", emanato con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, potranno essere attivate sul territorio regionale strutture di prima accoglienza per MSNA, aventi i requisiti richiesti dal suddetto avviso pubblico, e che pertanto sarà necessario introdurre nella normativa regionale la disciplina relativa alle suddette strutture di prima accoglienza per MSNA;
- al fine di favorire la sperimentazione delle strutture di prima accoglienza per MSNA di cui al suddetto avviso pubblico, si rende necessario, così come previsto dall'art.44 del R.R. n.4/2007, con la presente delibera, individuare i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per l'autorizzazione delle strutture di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno, riservandosi di valutarne gli esiti al termine della sperimentazione;
- è necessario inoltre dare attuazione alle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, introducendo nella normativa regionale la disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone quanto segue:

- dare atto che con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)";
- dare atto che in data 5.5.2016, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le linee di indirizzo e i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- dare atto che il R.R. n.4/2007, attuativo della L.R.19/2006, non prevede tuttavia strutture di prima accoglienza per MSNA aventi le caratteristiche previste dall'avviso pubblicato dal , Ministero dell'Interno, né strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni aventi i requisiti indicati nelle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- di approvare, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA (così come previsto dall'art.19 del D.Lgs.142 del 18.8.2015), i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenendo conto di quanto previsto dall'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)", emanato con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016;
- di disporre che i Comuni, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà

istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni aventi validità fino al 27.3.2019 (data entro cui è prevista la conclusione delle attività progettuali finanziate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Interno), in favore delle strutture di prima accoglienza per MSNA, di cui all'allegato 1;

- dare mandato alla Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per la modifica del Regolamento Regionale n.4 /2007, introducendo la disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni tenendo conto delle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e c) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio, dalla Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)";
- 3) dare atto che in data 5.5.2016, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le linee di indirizzo ed i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- 4) di dare atto che il R.R. n.4/2007, attuativo della L.R.19/2006, non prevede tuttavia strutture di prima accoglienza per MSNA aventi le caratteristiche previste dall'avviso pubblicato dal Ministero dell'Interno, né strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni aventi i requisiti indicati nelle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 5) di approvare, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA (così come previsto dall'art.19 del D.Lgs.142 del 18.8.2015), i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la prima accoglienza dei Minori Stranieri non

Accompagnati, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenendo conto di quanto previsto dall'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)", emanato con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016;

- 6) di disporre che i Comuni, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni aventi validità fino al 27.3.2019 (data entro cui è prevista la conclusione delle attività progettuali finanziate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Interno), in favore delle strutture di accoglienza per MSNA, aventi i requisiti di cui all'allegato 1;
- 7) dare mandato alla Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per la modifica del Regolamento Regionale n.4/2007, introducendo la disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni tenendo conto delle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

## Allegato 1

**Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715.**

**Definizione**

La struttura di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati è struttura residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati provenienti dai luoghi di sbarco/di rintraccio. L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 60 giorni.

**Ricettività**

La struttura può accogliere fino ad un massimo di 30 minori, se insediata in un unico immobile, può accogliere fino ad un massimo di 50 minori, se insediata in più immobili con al massimo 30 p.l. ciascuno.

Le strutture organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori fino ai 6 anni, o minori dai 7 ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate.

**Prestazioni**

La struttura deve assicurare le seguenti attività:

- a) Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso i centri di accoglienza;
- b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali;
- c) Informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare;
- d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale;
- e) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia.

**Requisiti strutturali**

Ogni struttura deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.36 del R.R. n.4/2007.

La struttura deve essere organizzata in immobili adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni immobile deve comprendere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando possibilmente la disposizione "a castello";
- camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, con un incremento di superficie di mq. 6, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile agli ospiti nei casi previsti e con la supervisione del personale;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti;
- spazi idonei a garantire la necessaria privacy per l'espletamento delle attività mediche, colloqui individuali, supporto informativo e individuale;

A

2

locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento/carta dei servizi che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età.

#### Personale

In ciascuna struttura dovranno operare équipe multidisciplinari così formate:

- un coordinatore/responsabile che opererà nelle strutture di accoglienza individuate ed avrà la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA all'interno delle strutture e dovrà interfacciarsi con il Ministero dell'Interno e con le Autorità competenti per l'efficace riuscita degli interventi dedicati ai MSNA;
- almeno un operatore di vigilanza presente per le ore notturne in ciascun immobile della struttura;
- sei profili di educatore/operatore: quattro educatori, un operatore legale ed un operatore amministrativo;
- cinque professionisti specializzati nell'ambito dei MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva e/o Pediatra, un esperto di diritti dell'infanzia, un mediatore linguistico e culturale);
- un interprete/servizio di interpretariato.

Tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori stranieri non accompagnati.

Inoltre, in ordine alle singole figure sotto indicate, si considerano necessari:

1. Coordinatore: esperienza di almeno 2 anni, dei tre anni sopra richiesti, nello specifico ruolo di coordinatore di strutture di accoglienza dedicate all'accoglienza dei MSNA; almeno uno dei titoli di seguito indicati: diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
2. Educatori: almeno uno dei titoli di seguito indicati diploma di laurea in Pedagogia, diploma di laurea in Scienze dell'educazione, diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, laurea in Educazione professionale, titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
3. Operatori legali ed esperti diritti dell'infanzia: diploma di laurea in Giurisprudenza;
4. Assistenti sociali: iscrizione all'albo;
5. Psicologi: iscrizione all'albo;
6. Medici dell'età evolutiva e/o Pediatri: laurea in medicina con esperienza in età evolutiva (corso in medicina generale e/o auxologia e/o pediatria e/o neuropsichiatria infantile);
7. Mediatore linguistico culturale e interprete: adeguata conoscenza della lingua italiana; buona conoscenza della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dell'interpretariato tra quelle parlate dai gruppo nazionali, etnici e linguistici maggiormente rappresentati nel territorio in cui si opera (es. arabo, tigrigno, inglese francese); buona conoscenza dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e del contesto in cui l'attività si svolge; adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti; diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti ed iscrizione ad eventuale Albo regionale.

Dovrà altresì essere previsto il personale ausiliario necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari), fornitura di biancheria, vestiario, prodotti per l'igiene ecc.

Il personale deve prestare servizio a tempo pieno per un totale di 50 p.l.; nel caso di utilizzo di più immobili la presenza di personale dovrà essere proporzionata al numero di minori accolti in ciascuna struttura, assicurando comunque personale idoneo in numero sufficiente a garantire le attività di cui sopra.

#### Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

Le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dai Comuni secondo quanto stabilito dalla L.r. 19/2006 e dal R.R. 4/2007.